

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER LA PROTEZIONE E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

ART. 1 ISTITUZIONE E FINALITA'

1. Ai sensi del Titolo V dello Statuto Comunale, al fine di promuovere e valorizzare le libere forme associative della cittadinanza e di perseguire la tutela ed benessere degli animali sia nella relazione con l'uomo che nel loro habitat naturale, è istituita la Consulta Comunale per la Protezione e il Benessere degli animali.
2. L'istituzione della consulta favorisce il coordinamento e la sinergia tra il Comune e tra le stesse associazioni, per ottimizzare le attività da svolgere per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1.

ART. 2 FUNZIONI

1. La Consulta svolge funzioni consultive, propositive ed organizzative.
2. Le funzioni consultive si esercitano attraverso l'espressione di pareri su progetti e atti deliberativi, nelle materie di competenza, su richiesta dell'Amministrazione comunale e nel rispetto dei tempi prefissati.
3. Le funzioni propositive si esplicano mediante la presentazione all'Amministrazione Comunale di richieste, segnalazioni, proposte, progetti e iniziative per il perseguimento delle finalità di cui al precedente comma 1.
4. Le funzioni organizzative riguardano il coordinamento delle attività tra le diverse associazioni, nonché tra queste e il Comune, al fine di ottimizzare le risorse umane ed economiche disponibili.

ART. 3 COMPOSIZIONE

1. La Consulta è costituita:
 - a) dal un rappresentante legale, o suo delegato, di ciascuna delle Organizzazioni di Volontariato (di seguito ODV) iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ovvero ai registri regionali fino alla sua attivazione, nei cui statuti sia specificata la finalità di tutela degli animali e che abbiano sede o almeno una sezione nel Comune di Fano; può essere ammessa la partecipazione di associazioni aventi sezioni nel territorio della Regione Marche a condizione che dimostrino di svolgere attività nel Comune di Fano per mezzo dei loro delegati. Nel caso di mancata partecipazione alla Consulta per tre volte consecutive senza giustificato motivo, l'ODV decade e potrà essere riammessa previa presentazione di nuova domanda di iscrizione.
 - b) dall'assessore comunale con delega alla tutela degli animali, che svolge le funzione di Presidente;
 - c) dal Dirigente del settore competente o funzionario nominato con piena delega, esperto in materia di tutela degli animali, con funzione di coordinamento;
 - d) da un dipendente comunale nominato dal Dirigente del Settore competente, con funzione di Segretario;
 - e) dal Comandante della Polizia Municipale, o suo delegato con piene funzioni;
 - f) dai dirigenti dei Settori/uffici comunali coinvolti secondo necessità, o funzionari delegati con piene funzioni;
 - g) da un medico veterinario del Servizio Veterinario pubblico.

2. Le Organizzazioni di Volontariato di cui alla lettera a) del comma 1 richiedono l'iscrizione alla Consulta secondo il **modulo** predisposto dall'ufficio comunale competente, inviando copia dell'originale dello statuto consegnato all'Agenzia delle Entrate e del verbale di approvazione dell'assemblea dei soci. Le ODV aventi sezioni nella Regione Marche ma non nel Comune di Fano, dovranno altresì consegnare una relazione delle attività svolte nel territorio comunale, sulla base della quale verrà valutata l'iscrizione a insindacabile giudizio del Comune di Fano.

3. Potranno partecipare alle sedute della consulta a scopo consultivo professionisti, rappresentanti di enti pubblici e privati o singoli portatori di interessi specifici del settore, su indicazione delle associazioni e invito del Presidente.

ART. 4

SEDE

1. La Consulta ha sede presso il municipio di Fano.

2. I locali per le riunioni in presenza vengono messi a disposizione gratuitamente dal Comune di Fano.

ART. 5

FUNZIONAMENTO E COMPITI

1. La riunione e le decisioni della Consulta sono valide qualunque sia il numero dei partecipanti, a condizione che siano presenti, direttamente o a mezzo delega, almeno due delle ODV iscritte. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti.

2. E' ammesso un numero massimo di due deleghe per ciascun rappresentante delle ODV.

3. La riunione è valida anche se effettuata in forma di videoconferenza.

4. Il Dirigente del settore competente, anche per tramite dei dipendenti di cui ai punti d) ed e) dell'art. 3, per consentire il regolare svolgimento dell'attività della Consulta provvede a:

- emanare il provvedimento di composizione della Consulta;
- compilare ed aggiornare l'elenco delle Associazioni che fanno parte della Consulta nonché l'elenco dei rappresentati e loro sostituti;
- su richiesta del Presidente, effettuare le convocazioni della Consulta con il relativo Ordine del Giorno, con almeno 7 giorni di anticipo, agli indirizzi forniti dai componenti al momento dell'iscrizione/nomina tramite posta elettronica, PEC o messaggistica istantanea; in caso di urgenza il Presidente può chiedere che la convocazione sia effettuata anche telefonicamente, con preavviso di almeno 48 ore;
- archiviare e conservare i verbali delle riunioni, gli atti, i pareri, le istanze e ogni altra documentazione consegnata dai componenti della Consulta;
- reperire e mettere a disposizione del Presidente la documentazione e le informazioni necessarie ai lavori della Consulta;
- inviare il verbale delle riunioni e le relative richieste agli uffici interessati, sia interni che esterni all'amministrazione comunale, mediante note firmate dal Presidente.

5. Il personale e gli uffici comunali di cui ai punti f) e g) dell'art. 3 hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni, su invito del Presidente, nonché di fornire informazioni, documenti e pareri entro 30 giorni dalla richiesta dallo stesso avanzata.

6. La partecipazione alla Consulta è volontaria e gratuita, senza rimborso delle spese eventualmente sostenute per presenziare alle riunioni.

7. Il Comune può commissionare studi per progetti specifici alle associazioni ODV, prevedendo esclusivamente il rimborso delle spese sostenute, secondo le disponibilità di bilancio.

ART. 6
DURATA

1. La durata in carica dei componenti della Consulta coincide con il mandato del Consiglio Comunale, ad eccezione del Dirigente e dei dipendenti comunali di cui ai punti d), e) ed f) dell'art. 3, che rimangono in carica fino alle nomine dei successori.

ART. 7
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.